



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi*  
*Vice Capo Dipartimento*

*Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia*  
*Il Capo Dipartimento*

**Al Presidente del Tribunale di Ragusa**

*e p.c.*

**Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,  
del personale e dei servizi**

**Oggetto: Bozza di convenzione tra il Tribunale di Ragusa e la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. (Rif Vost. Prot n. 1047.U del 25.03.2025). Autorizzazione preventiva.**

**Vista** la richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Ragusa in data 25.03.2025;

**visto** l'art 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**vista** la Circolare 12 settembre 2023, n. 33939, adottata congiuntamente dal Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (ora Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia) e dal Capo dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

**considerato** che, per quanto di competenza, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ritiene che possa essere autorizzata la sottoscrizione

del protocollo in esame, in quanto in linea con i dettami della citata circolare interdipartimentale in materia convenzionale;

**considerato** che, per quanto di competenza, il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ritiene che possa essere autorizzata la sottoscrizione del protocollo in esame;


## AUTORIZZA

---

Il Presidente del Tribunale di Ragusa alla stipula della convenzione di cui in oggetto.


Roma, data del protocollo

*Il Vice Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione giudiziaria  
del personale e dei servizi*



SINISI ROSA  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
18.06.2025  
17:39:01  
GMT+02:00

*Per il Capo Dipartimento  
per l'innovazione tecnologica della giustizia  
Il Vice Capo Dipartimento*



GIUSEPPE  
FICHERA  
17.06.2025  
17:21:12  
GMT+02:00



## TRIBUNALE DI RAGUSA

### CONVENZIONE

tra

il **Tribunale di Ragusa**, di seguito indicato brevemente "Tribunale", rappresentato dal Presidente, Francesco Paolo Pitarresi;

e

**Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.**, di seguito indicata brevemente "Società", con sede legale in Livorno, Scali D'Azeglio 2/6, p. iva 01301540496, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gian Luca Montanini;

Le parti come sopra indicate,

### PRESO ATTO

- delle specifiche tecniche del 28/6/2017 relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previste dall'art. 161quater disp. att. c.p.c.;
- delle specifiche tecniche previste dall'art. 26 D.M. 32/2015 relative alle vendite telematiche;
- della circolare del 28/5/2018, con cui il C.S.M. ha invitato i Tribunali a "rimettere la scelta del gestore alla individuazione

che di volta in volta farà il singolo giudice dell'esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incarichi”;

---

- della circolare del 12/9/2023, con cui i Capi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione hanno impartito indicazioni circa le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, l. 208/2015 con soggetti diversi dalla pubblica amministrazione;

### **P R E M E S S O**

- che in data 27/7/2023 il Tribunale ha invitato le società di gestione delle vendite telematiche abilitate per il distretto di Corte di Appello di Catania a compilare e inoltrare una scheda informativa in merito ai servizi resi nelle vendite immobiliari e ai relativi costi, al fine di consentire ai giudici dell'esecuzione di disporre di un ampio e articolato spettro di informazioni, funzionali all'individuazione consapevole del gestore delle vendite;

- che la Società ha presentato un'offerta ritenuta idonea sia sotto il profilo qualitativo che economico, ed inoltre ha dato la propria disponibilità a fornire supporto alle cancellerie e ai

professionisti delegati tramite proprio personale qualificato disponibile in loco;

- che, del resto, la Società, con PDG dell'1/8/2017 del Ministero della Giustizia, è iscritta al n. 1 del registro dei gestori della vendita telematica per tutti i Distretti di Corte d'Appello italiani;

- che la Società, con PDG del 21/7/2009 del Ministero della Giustizia, è iscritta al n. 1 dell'elenco ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare la pubblicazione degli avvisi di vendita giudiziaria per tutti i Distretti di Corte d'Appello italiani;

- che la Società è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/ 2016;

- che, pertanto, il Tribunale intende stipulare con la Società una convenzione relativa ai servizi di gestione della vendita telematica e di pubblicità legale e commerciale delle vendite giudiziarie, nonché alle connesse attività di supporto alle cancellerie e ai professionisti delegati, senza alcun onere, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia;

- che, del resto, già in data 28/11/2019 il Tribunale ha stipulato convenzione con la Società, la quale ha gestito i servizi di pubblicità delle vendite giudiziarie e ha fornito attività di supporto alle cancellerie e ai professionisti;

## CONSIDERATO

- che, al fine di garantire la massima visibilità e diffusione della pubblicità delle vendite per un miglior realizzo in tempistiche più brevi, nelle singole ordinanze emesse dai giudici è ad oggi già prevista la pubblicazione degli avvisi di vendita tramite più canali pubblicitari in contemporanea in base a quanto previsto all'art. 490, commi 2-3, c.p.c., tra cui alcuni di titolarità della Società quali [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) o coordinati dalla stessa;
- che i servizi di pubblicità legale e di gestione delle vendite telematiche forniti dalla Società non comportano vincoli di esclusiva, poiché la stessa concorre con altri fornitori nella gestione della pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, comma 2, c.p.c., e nella gestione delle vendite con modalità telematica secondo il criterio della rotazione temperata degli incarichi nei termini indicati nella risoluzione del C.S.M. del 23/5/2018, senza limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività;
- che il metodo di rotazione attualmente adottato dai giudici nella scelta del gestore della vendita telematica e le soluzioni tecniche e organizzative approntate per la gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie promosse presso il Tribunale appaiono funzionali a garantire buoni risultati in termini di efficienza del sistema giudiziario;
- che la presente convenzione esclude qualsivoglia responsabilità a carico dell'Amministrazione sugli applicativi e

sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati;

- che è esclusa, inoltre, la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni;

- che la presente convenzione viene sottoscritta, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, in ossequio alla circolare del 12/9/2023;

**tutto ciò premesso e considerato**

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli accordi convenuti annullano e qui sostituiscono, in continuità, qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le parti; ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto controfirmato dalle parti. Parimenti il prospetto economico allegato alla presente annulla e sostituisce quello precedente relativamente ai servizi di pubblicità e di vendita.

#### **Articolo 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'oggetto della convenzione è costituito dalla gestione del servizio di pubblicità legale e commerciale delle vendite

giudiziarie e dall'erogazione degli altri servizi descritti nel presente atto, fermi restando i poteri di scelta dell'autorità giudiziaria. La Società si impegna, pertanto, a fornire i servizi richiesti dal Tribunale nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative indicate negli articoli successivi.

---

### **Articolo 3. SERVIZI DI PUBBLICITÀ DELLA VENDITE GIUDIZIARIE**

#### 3.1 - Gestione del servizio di pubblicità legale su [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)

A richiesta del giudice, la Società si impegna a garantire il servizio di gestione della pubblicità legale delle vendite giudiziarie mediante la pubblicazione degli avvisi di vendita, ai sensi dell'art. 490 comma 2 c.p.c, sul portale [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), iscritto al primo posto dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31/10/2006.

#### 3.2 - Servizi di coordinamento degli adempimenti pubblicitari e fornitura di pubblicità commerciale

La Società, ove disposto dal giudice, curerà in maniera coordinata la pubblicità tramite gli ulteriori strumenti pubblicitari indicati in ordinanza, al fine di ottimizzare la gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie e nell'ottica di perseguire la massima uniformità, razionalità ed economicità

del sistema. Tra i servizi di pubblicità commerciale attivabili, si richiamano:

1. Servizi di promozione multimediale interattiva per la valorizzazione dei beni in vendita:

- a. realizzazione virtual tour 360° degli immobili in vendita;
- b. realizzazione filmati e report fotografici hi-res;
- c. traduzione multilingua delle schede dei lotti in pubblicità (es. inglese, tedesco, francese, russo, cinese) ed help desk multilingua;
- d. pubblicazione delle vendite in evidenza su Astegjudiziarie.it e sui portali specializzati.

2. Servizi di comunicazione digitale per la diffusione delle informazioni tramite portali specializzati:

- a. attivazione della vetrina immobiliare permanente dedicata alle vendite del Tribunale per la pubblicità continuativa dei beni in vendita, anche tra un esperimento di vendita e quello successivo, fino all'aggiudicazione o estinzione;
- b. coordinamento della pubblicità sui portali di testate giornalistiche e riviste di settore straniere;
- c. pubblicazione coordinata degli annunci sui principali portali immobiliari e mobiliari privati, tramite il servizio "Rete Aste Real Estate".

3. Servizi di comunicazione digitale tramite Social Media:

a. attivazione di campagne marketing sulle principali piattaforme di social network advertising, dalle più diffuse come Facebook Ads e Google Ads, ad altre community più di nicchia come LinkedIn e X;

---

b. gestione dei servizi di social media marketing sui principali Social Media (Facebook ed Instagram) con creazione e gestione di pagina dedicata alle vendite del Tribunale.

4. Servizi di comunicazione cartacei:

a. gestione degli adempimenti pubblicitari su testate nazionali e internazionali e riviste di settore;

b. realizzazione di manifesti e di cartelli da affiggere;

c. pubblicazione degli annunci sul tabloid "Aste Giudiziarie" - Edizione Tribunale o Distretto;

d. distribuzione mirata di missive tramite invio di un quantitativo predefinito di missive contenenti l'annuncio di vendita nelle cassette della posta delle famiglie che abitano nei pressi dell'immobile in vendita - in caso di immobili abitativi - o alle aziende commerciali che operano nel medesimo settore di quelle in vendita - in caso di immobili commerciali o industriali.

5. Servizi di comunicazione outdoor: realizzazione pubblicità dinamica su schermi digitali, tramite tv, affissioni murarie o sui principali mezzi di trasporto.

6. Servizi di comunicazione radio e tv.

3.3 - Servizio di supporto per la pubblicazione degli annunci di vendita sul portale ministeriale delle vendite pubbliche (infra PVP)

La Società si mette a disposizione del Tribunale e dei Professionisti per fornire un'assistenza di tipo consulenziale e/o operativa finalizzata alla migliore gestione da parte del professionista degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c.

Nel caso in cui il professionista a cause di oggettive difficoltà, non riesca a inserire l'avviso nel PVP, tale adempimento potrà essere eseguito dalla Società, in qualità di soggetto co-legittimato alla pubblicazione dell'avviso e dell'ordinanza.

**Articolo 4. GESTIONE DELLA VENDITA IN MODALITÀ TELEMATICA**

Ove disposto dal giudice, la Società in qualità di soggetto iscritto al n. 1 nel registro ministeriale dei gestori delle vendite telematiche con PDG del 01/08/2017, fornirà la piattaforma [www.astetelematiche.it](http://www.astetelematiche.it) per la corretta gestione delle operazioni di vendita telematica.

Nella gestione delle vendite, la Società interviene fornendo la consulenza ed il supporto necessario al giudice e/o al

professionista, nonché l'assistenza multilingua alla platea dei possibili interessati all'acquisto, con diffusione dell'informazione della vendita sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

---

La vendita telematica potrà essere gestita tramite la piattaforma [www.astetelematiche.it](http://www.astetelematiche.it) dal soggetto incaricato della vendita (giudice, professionista delegato, curatore, liquidatore, ecc.), oppure direttamente dalla Società in qualità di soggetto specializzato ex art. 107 L.F. e dell'art. 216 CCII nelle procedure concorsuali o commissionario/soggetto specializzato alla vendita nelle esecuzioni mobiliari od in altre tipologie di procedure (es. procedimenti penali e procedure di volontaria giurisdizione).

#### **Articolo 5. PRESENZA DI PERSONALE DEDICATO**

Al fine di fornire attività di assistenza a supporto degli interessati alle vendite giudiziarie a partecipazione telematica, dei professionisti, dei giudici e delle cancellerie, la Società si impegna a mettere a disposizione n. 2 (due) unità di personale qualificato per la durata della presente convenzione, ferma restando la previsione di un periodico aggiornamento effettuato dalla Società finalizzato a valutare l'organico necessario allo

svolgimento delle attività previste, in base ai flussi di lavoro stimati ed al numero di incarichi gestiti annualmente.

#### 5.1 - Sportello informativo e di assistenza per le vendite telematiche

Lo sportello informativo e di assistenza fornirà supporto ai professionisti (delegati alla vendita, curatori, CTU, ecc.) che abbiano bisogno di assistenza nelle attività di richiesta di svolgimento dei servizi di pubblicità, di gestione delle vendite telematiche e di utilizzo degli strumenti di redazione e deposito degli atti nell'ambito del PCT gestiti dalla Società.

Ove concordato con il Tribunale, a tale sportello potranno rivolgersi anche gli interessati alle vendite per ricevere informazioni sulle modalità di presentazione delle offerte di acquisto telematiche, per il rilascio a richiesta della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata necessari per poter presentare l'offerta.

#### Art. 5.2 - Supporto all'Ufficio Giudiziario

Il personale incaricato dalla Società collaborerà altresì con i dipendenti dell'Ufficio Giudiziario, con compiti meramente esecutivi e sotto la vigilanza e responsabilità del personale amministrativo.

## **Articolo 6. PREVISIONI CIRCA L'UTILIZZO DEL PERSONALE ESTERNO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

In conformità alle condizioni previste dall'art. 7 della circolare del 12/9/2023:

---

- a. tutto il personale impiegato a qualunque titolo (anche attraverso l'eventuale conclusione di accordi commerciali con soggetti terzi) dalla Società è regolarmente contrattualizzato ed è dotato di copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi nonché in regola con la normativa in materia di lavoro e previdenziale;
- b. dallo svolgimento delle attività stabilite non deriva la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale fornito e l'Amministrazione;
- c. il personale fornito è in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 d.lgs. 165/2001 e si è impegnato per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'Ufficio nonché quella degli atti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 2016/679 UE e al d.lgs. 196/2003;
- d. il personale si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel codice di condotta dei dipendenti del Ministero della Giustizia di cui al D.M. 28/2/2018, a tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione per evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Tribunale;

- e. è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte della Società nei confronti del Ministero, ove quest'ultima fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;
- f. l'utilizzazione nelle cancellerie e nelle segreterie degli uffici giudiziari di personale messo a disposizione - direttamente o indirettamente - da soggetti privati non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale;
- g. il personale fornito potrà, al più, essere utilizzato per fornire - nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione - servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici;
- h. resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno;
- i. l'impiego di risorse umane non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della presente convenzione;
- j. l'impiego delle descritte risorse umane non comporterà alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi;
- k. l'indicazione dei compiti delle singole unità impiegate sarà quello indicato nell'allegata "scheda di progetto" che sarà comunicata dalla Società all'Ufficio Giudiziario e al personale.

Il costo del personale che presterà la propria attività per conto della Società sarà ad esclusivo carico della stessa.

Le parti precisano e si danno atto reciprocamente che il Tribunale metterà a disposizione della Società un adeguato spazio all'interno dell'Ufficio Giudiziario, al quale il personale individuato dalla Società e già autorizzato dal Presidente del Tribunale avrà diritto di accedere durante le ore di apertura degli uffici per svolgere le attività sopra riportate.

---

#### **Articolo 7. UTILIZZO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE**

In conformità alle condizioni previste dall'art. 9 della circolare del 12/9/2023, le parti stabiliscono che in merito al modello organizzativo previsto dalla presente convenzione:

- a. grava sull'Ufficio Giudiziario l'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili nel rispetto delle regole procedurali di tenuta dei registri informatizzati dall'Amministrazione;
- b. non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate dalla D.G.S.I.A.;
- c. non è permesso detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali - anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali;

- d. non è consentito l'uso di alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A., anche se realizzato da personale dell'Amministrazione;
- e. non è consentita alcuna connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, salva l'ipotesi in cui sussista il "nulla osta" da parte della D.G.S.I.A., sussista la fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso ed emerga la previa assunzione da parte della Società dell'impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- f. non è prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A.) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" e altre reti;
- g. il capo dell'ufficio conferirà espressa autorizzazione al trattamento dei dati da parte della Società, secondo le forme e le modalità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003, come modificato per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- h. è assicurata in favore dell'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;

- i. è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy;
- j. si garantisce che è preclusa nella presente convenzione la nomina o la individuazione quali amministratori di sistema di soggetti esterni all'Amministrazione;
- k. al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della convenzione, non saranno utilizzati, neanche in forma aggregata, i dati trattati;
- l. la presente convenzione viene stipulata nel rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati della Amministrazione della Giustizia.

La Società garantisce per tutti i servizi tecnici che verranno attivati lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

In caso di cessazione del rapporto la società si impegna a distruggere tutti i dati processati in esecuzione della convenzione. La procedura di distruzione verrà effettuata dalla Società utilizzando le soluzioni fornite dai sistemi informatici e riguarderà anche gli archivi realizzati tramite i backup giornalieri, in modo da perdere ogni traccia delle informazioni dei documenti acquisiti durante il periodo di vigenza della convenzione. Al termine delle operazioni la Società, se richiesto, potrà fornire anche la certificazione che attesti l'attività di cancellazione effettuata.

La violazione anche di uno solo dei suindicati criteri è da considerarsi come essenzialmente condizionante l'accordo e rende, pertanto, illegittima la convenzione tra l'Ufficio Giudiziario e la Società e quindi inopponibile alla Amministrazione.

#### **Articolo 8. CONDIZIONI ECONOMICHE**

I servizi oggetto della presente convenzione non comportano alcun costo, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia.

La Società si impegna ad applicare il listino allegato che si intende in questa sede richiamato. Eventuali modifiche al listino prezzi derivanti da specifiche esigenze supplementari, saranno concordate ed approvate per iscritto tra le parti.

#### **Articolo 9. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione ed è escluso il rinnovo automatico della stessa.

La convenzione potrà essere prorogata sulla base di espressa comunicazione del Tribunale da effettuarsi entro la data di naturale scadenza della presente e di esplicita accettazione della Società a fronte di particolari esigenze o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività.

In ogni caso, la Società sarà vincolata a fornire le prestazioni oggetto della convenzione anche oltre la durata, alle condizioni ivi previste, per assicurare al Tribunale di mantenere la propria funzionalità fino a quando la riorganizzazione giudiziaria non sarà definitiva.

---

#### **Articolo 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che il Tribunale potrà recedere dal presente rapporto di collaborazione non solo per sopravvenienze normative o regolamentari o per l'evenienza di specifiche prescrizioni ministeriali o comunque in caso di forza maggiore, ma anche:

- nel caso in cui il Tribunale o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto del rapporto di collaborazione;
- ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipula della convenzione;
- nel caso in cui il Ministero della Giustizia abbia comunicato al Tribunale l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della Giustizia;
- nel caso in cui la Società, i rappresentanti legali p.t., gli operatori e/o dipendenti della stessa impiegati presso il Tribunale di Ragusa siano coinvolti in procedimenti penali o altri fatti, pure se penalmente in astratto non puniti, in relazione

ai quali il Tribunale possa ricavare un danno alla propria immagine, per cui il Presidente, con valutazione discrezionale e insindacabile, comunicherà il recesso ovvero la momentanea sospensione del rapporto alla Società senza alcuna penale od onere aggiuntivo.

La volontà di recesso potrà essere comunicata dal Tribunale alla Società a mezzo PEC al seguente indirizzo [amministrazione@pec.astegiudiziarie.eu](mailto:amministrazione@pec.astegiudiziarie.eu) in qualsiasi momento del rapporto di collaborazione, senza preavviso, senza alcuna penale od onere aggiuntivo.

In caso di recesso, la Società non potrà pretendere nulla per lo scioglimento del rapporto né per l'attività prestata e per gli investimenti eseguiti né a qualsiasi altro titolo.

#### **Articolo 11. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

È escluso che l'Amministrazione assuma qualsiasi forma di responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

E', parimenti, escluso che l'Amministrazione assuma qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nella convenzione.

## **Articolo 12. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RIVALSA**

*È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte della Società nei confronti del Ministero della Giustizia, ove il Gruppo e/o le società del Gruppo fossero chiamate in giudizio da parte di terzi per le attività svolte nel Tribunale.*

---

*E', ancora, esclusa, in tutti i casi di scioglimento del rapporto la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore.*

## **Articolo 13. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione si rinvia alle indicazioni contenute:

- nella legge 208/2015;
- nella circolare del 12/9/2023 dei Capi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
- nella circolare del 28/5/2018 emanata dal C.S.M.;
- nel decreto del 27/4/2009 (nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia).

Ragusa, 09/06/2025

Letto, confermato e sottoscritto

L'Amministratore Delegato  
di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.

*Dott. Gian Luca Montanini*

Il Presidente del Tribunale

*Francesco Paolo Pitarresi*

